

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2 - Il Funzionario Responsabile dell'accertamento e riscossione del canone

1. E' funzionario responsabile dell'accertamento e riscossione del canone delle aree soggette ad occupazione il dipendente comunale designato dal Direttore Generale del Comune.

2. In particolare, il funzionario responsabile:

- cura tutte le operazioni utili alla riscossione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione coattiva ed applica le sanzioni;

- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;

- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;

- (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;

- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

3. In caso di affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario al quale sono affidate tutte le funzioni, i poteri e le responsabilità previste nel precedente comma 2.

TITOLO II - Occupazioni e concessioni

CAPO I - Occupazioni

Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

- le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere pluriennali o annuali:

a) sono pluriennali, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole, ecc.);

b) sono annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

Art. 4 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precisato decreto.

Art. 5 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o de soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 6, comma 6.

CAPO II - La concessione

Art. 6 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta, in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dal capo condomino oppure, ove esista, dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Art. 7 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 6 deve essere presentata all'Ufficio di Polizia Municipale, fatta eccezione per la richiesta di occupazione permanente da realizzare con manufatti ed impianti per i quali l'Ufficio Comunale competente è l'Ufficio Tecnico.

Art. 8 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la

conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune, nel caso di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, decorrenti sempre dalle predette date, nel caso di occupazioni temporanee. Qualora siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 9 - Contenuto e rilascio della cauzione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
 2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13.
 3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
 4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
 5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
 6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in denaro o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
- L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Art. 10 - Durata

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 11 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata in favore del solo, richiedente, per cui non è consentita la cessione a terzi.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, rilascia un nuovo atto di concessione.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile servito da utilizzazione di suolo pubblico; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini dei canone.

Art. 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 13 - Obblighi del concessionario 1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata

- rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
- b) di esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) di non subconcedere o trasferire a terzi la concessione;
- e) di versare il canone alle scadenze previste.

Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione 1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

- 2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
- 3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
- 4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
- 5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
- 6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

- 1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - c) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - d) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - e) per violazione delle norme di cui all'art. 11, relative al divieto di cessione ed alle modalità di subingresso nell'uso dei bene concesso;
 - f) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - g) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento della concessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- 4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Art. 16 - Limiti delle occupazioni

- 1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.
- 2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
- 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza dei marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
- 4. All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
- 5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 17 - Uso dell'area concessa

- 1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 18 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative violazioni e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi in proprio, trascorso il quale, si provvede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti medesimi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 36, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento del canone e delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale o da atto di accertamento redatto dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.

TITOLO III - Canone di concessione

CAPO I - Istituzione e criteri di applicazione del canone

Art. 19 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche abusiva, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

Art. 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe di cui al comma 2 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, da adottarsi nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. In caso di mancata adozione di detta deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe già in vigore.

Art. 21 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. A tal fine continua ad applicarsi la deliberazione del Consiglio Comunale N. 32 del 25/4/1994, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla classificazione delle strade ed alla suddivisione del territorio comunale in numero 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (all. "B"), del quale costituisce parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata, alla occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua adozione.

Art. 22 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone 1. Il Canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare

superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione pari o inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

5. La superficie eccedente i 250 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione ridotta del 50 %, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

8. Le aree mercatali sono soggette al pagamento del canone per non meno di ore 6.

9. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi carrabili, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione da determinarsi in base alla superficie convenzionale scaturente dal calcolo della larghezza dell'accesso per un metro di profondità.

10. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

11. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

Art. 23 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:

- L. 26.000 per la 1^a categoria;

- L. 18.000 per la 2^a categoria;

2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è maggiorata:

a) del 100 % per occupazioni con chioschi ed edicole (e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciale);

b) del 80 % per occupazioni per esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali o destinate al potenziamento dell'attività economica (per esempio: tavoli e sedie per i bar, circoli, ecc.);

c) del 60 % per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo;

3. Per gli impianti pubblicitari occupanti una superficie superiore a mezzo metro quadrato la tariffa ordinaria del canone è maggiorata del 50%.

4. Per gli impianti pubblicitari occupanti una superficie pari o inferiore a mezzo metro quadrato è dovuto un canone forfettario di:

a) L. 20.000 a "pezzo" per la 1^a categoria;

b) L. 14.000 a "pezzo" per la 2^a categoria;

5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, e precisamente sino al 31 dicembre 1999, sono assoggettate al canone annuo commisurato forfettariamente al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000.(art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/97). A decorrere dalle annualità successive a quella di prima applicazione la tariffa applicabile per metro lineare sarà pari a quella ordinaria prevista per le occupazioni permanenti ricadenti nella 2^a categoria, ridotta del 96 per cento, comunque, anche per tale ipotesi il canone annuo dovuto da ogni azienda non potrà essere inferiore a L. 1.000.000.

6. Ai fini di cui al precedente comma, il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata. Per tale motivo il canone va corrisposto come segue:

a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1 gennaio 1999;

b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato il saldo per il 1999 sulla base delle utenze in corso al 31 dicembre 1999.

7. Per i soggetti che facciano richiesta, a norma del codice della strada, di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante gli accessi carrabili alla proprietà privata, la tariffa da applicare per il rilascio del cartello è pari a quella ordinaria di cui al comma 1.

8. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 10 % per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 5.

Art. 24 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è di:

- a) L. 2.000 per la 1^a categoria;
- b) L. 1.400 per la 2^a categoria;

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie e va applicata alle ore di effettiva occupazione sulla base del rapporto risultante tra la tariffa della fascia e il numero delle rispettive ore della fascia medesima:

- a) 1^a fascia dalle ore 7 alle ore 14 = 70 % della tariffa giornaliera;
- b) 2^a fascia dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 14 alle 24 = 30 % della tariffa giornaliera.

Art. 25 - Tariffa del canone per particolari occupazioni

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati estivi serali e sagre, le tariffe di cui al comma 1 dell'art 24 sono maggiorate del 50 % e diversamente da quanto stabilito al comma 2 dello stesso articolo la tariffa giornaliera va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie e va applicata alle ore di effettiva occupazione con un minimo di 6 ore:

- a) 1^a fascia dalle ore 10 alle ore 24 = 90%;
- b) 2^a fascia dalle ore 0 alle ore 10 = 10%.

Art. 26 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno od a ore, secondo le tariffe delle fasce orarie di cui agli artt. 24 e 25.

Art. 27 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

CAPO II - Agevolamenti ed esenzioni

Art. 28 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "A" allegata, sono ridotte:

- a) del 50 %, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- b) del 50 %, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali ed assistenziali, limitatamente agli spazi per la vendita o per la somministrazione;
- c) del 50 %, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente (ad esempio: mercato settimanale) o di durata superiore a 30 giorni;
- d) del 30 %, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
- e) del 90 %, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
- f) del 50%, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- g) del 20 %, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si propongono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
- h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- k) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi ; l) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- m) le occupazioni di cui all'articolo 6, comma 6;
- n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni effettuate con tende, balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- q) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- r) i passi carrabili.
- s) le occupazioni realizzate per eseguire lavori di manutenzione, miglioramento, restauro e conservazione del patrimonio edilizio;
- t) Le occupazioni con gradini o botole necessari per l'accesso agli immobili.

TITOLO IV - Accertamento, riscossione, sanzione e contenzioso

Art. 30 – Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Art. 31 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 32 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 33 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare ; tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 %.

Art. 33 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "COMUNE DI POGGIARDO VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
2. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore a lire 500.000. Resta inteso che all'atto del rilascio della concessione debbono essere corrisposte oltre che la prima rata anche quelle già scadute a tale data. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro il 5° giorno dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.
3. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.
4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a L. 10.000.

Art. 34 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto Presidente Repubblica 28 Gennaio 1988, n. 43.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 35 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo 2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 36 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 200.000 a lire 1.000.000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezione I e II della legge 24 Novembre 1981, n.689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 18 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 37 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 38 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il canone istituito con il presente regolamento si applica anche alle aree pubbliche destinate a mercato settimanale e disciplinate dal relativo Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/6/1994 come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10/3/1997.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

1. Il contratto in corso con la ditta FRISULLO Luigi di Ruffano per l'accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - TOSAP spiega i suoi effetti fino alla naturale scadenza, previsti in data 31/12/1999, anche per la gestione del canone di concessione, di cui al presente Regolamento, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da concordare.
2. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 Dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Fattispecie di occupazioni

(che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO:

- aree mercatali
- arredo urbano in genere
- banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
- cartellonistica pubblicitaria stradale
- chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
- dissuasori stradali
- distributori di carburanti
- distributori di tabacchi e simili
- edicole
- esposizione di merce all'esterno di negozi
- fioriere e simili
- mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
- ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
- ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
- spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del SOPRASSUOLO:

- cavidotti, elettrodotti e simili
- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
- striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze

Occupazioni del SOTTOSUOLO:

- cavidotti interrati
- cisterne e serbatoi interrati in genere
- condotte e tubazioni interrate
- cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Tabella delle tariffe per occupazioni temporanee

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Tariffe per Occupazioni Temporanee				
TARIFFA BASE PER CATEGORIA AL MQ	1^ Categoria		2^ Categoria	
	1^ Fascia	2^ Fascia	1^ Fascia	2^ Fascia
OCCUPAZIONI ORDINARIE (tutte le fattispecie compreso il sottosuolo e il soprasuolo)	1.400	600	980	420
;;; - Riduzione 20 % art. 28 lett. G) (per occupazioni da 15 gg. in su)	1.120	480	784	336
;;; - Riduzione del 50 % art. 28 lett. C) (per occupazioni ricorrenti/superiori a 30 gg.)	560	240	392	168
ATTIVITA' PATROCINATE DAL COMUNE (anche se con altri Enti) art. 28 lett. A)	700	300	490	210
;;; - Riduzione 20 % art. 28 lett. G) (per occupazioni da 15 gg. in su)	560	240	392	168
;;; - Riduzione del 50 % art. 28 lett. C) (per occupazioni ricorrenti/superiori a 30 gg.)	280	120	196	84
FINALITA' POLITICHE, SINDACALI ED ASSISTENZIALI (limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o la somministrazione) art 28 lett. B)	700	300	490	210
;;; - Riduzione 20 % art. 28 lett. G) (per occupazioni da 15 gg. in su)	560	240	392	168
;;; - Riduzione del 50 % art. 28 lett. C) (per occupazioni ricorrenti/superiori a 30 gg.)	280	120	196	84
ATTIVITA' EDILIZIA (eventuali proroghe si calcolano a tariffa intera) art. 28 lett. D)	980	420	686	294
;;; - Riduzione 20 % art. 28 lett. G) (per occupazioni da 15 gg. in su)	784	336	549	235
;;; - Riduzione del 50 % art. 28 lett. C) (per occupazioni ricorrenti/superiori a 30 gg.)	392	168	275	117
SPETTACOLO VIAGGIANTE art. 28 lett. E)	140	60	98	42
;;; - Riduzione 20 % art. 28 lett. G) (per occupazioni da 15 gg. in su)	112	48	78	34
;;; - Riduzione del 50 % art. 28 lett. C) (per occupazioni ricorrenti/superiori a 30 gg.)	56	24	39	17
AREE MERCATALI	1.400	600	980	420
;;; - Riduzione 50 % art. 28 lett. F) (ambulanti per occupazioni inferiori 15 gg.)	700	300	490	210
;;; - Riduzione 20 % art. 28 lett. G) (ambulanti per occupazioni da 15 gg. in su)	560	240	392	168
;;; - Riduzione 50 % art. 28 lett. C) (ambulanti per occupazioni ricorrenti/superiori a 30 gg.)	280	120	196	84
FIERE, FESTEGGIAMENTI, MERCATI SERALI E SAGRE art. 25 comma 1	2.700	300	1.890	210
;;; - Riduzione 50 % art. 28 lett. F) (ambulanti per occupazioni inferiori 15 gg.)	1.350	150	945	105
;;; - Riduzione 90 % art. 28 lett. E) (spettacolo viaggiante per occupazioni inferiori a 15 gg)	270	30	189	21

- a) Tutte le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- b) La superficie eccedente i 250 metri quadrati, è calcolata in ragione del 10 %.
- c) Le aree mercatali sono soggette al pagamento del canone per non meno di ore 6.
- d) Per lo spettacolo viaggiante la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione ridotta del 50 % con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
- e) La 1^ fascia oraria è compresa tra le ore 7 e le ore 14, mentre la 2^ fascia oraria è compresa tra le ore 0 e le ore 7 e tra le ore 14 e le ore 24.
- f) In occasione di fiere, festeggiamenti, mercati estivi serali e sagre la 1^ fascia oraria è compresa tra le ore 10 e le ore 24, mentre la 2^ fascia oraria è compresa tra le ore 0 e le ore 10.
- g) Le occupazioni pari o inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non sono assoggettabili al canone.

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Tabella delle tariffe per occupazioni permanenti

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tariffe per Occupazioni Permanenti

TARIFFA BASE PER CATEGORIA AL MQ O ML	1^ Categoria	2^ Categoria
OCCUPAZIONI ORDINARIE art. 23, comma 1	26.000	18.000
OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED EDICOLE (e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali) art, 23, c.2, lett. A)	52.000	36.000
OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI O POTENZIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICA (ad es. tavoli, sedie, ecc.) art. 23, c. 2, lett. B)	46.800	32.400
OCCUPAZIONI DIVERSE DA CHIOSCHI E SIMILI, COMPORNTANTI POSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE AL SUOLO art. 23, c. 2, lett. C)	41.600	28.800
DIVIETO DI SOSTA ANTISTANTE ACCESSI CARRABILI art. 23, comma 7	26.000	18.000
OCCUPAZIONI SOTTOSTANTI IL SUOLO (diverse da quelle realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi) art. 23, c. 8	23.400	16.200
IMPIANTI PUBBLICITARI OCCUPANTI UNA SUPERFICIE SUPERIORE A ½ METRO QUADRATO art. 23, comma 3	39.000	27.000
IMPIANTI PUBBLICITARI OCCUPANTI UNA SUPERFICIE PARI O INFERIORE A ½ METRO QUADRATO art. 23, c. 4 (a "pezzo")	20.000	14.000
;	Tariffa unica	
OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI ECC. REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI (a decorrere dal 2° anno di applicazione) importo minimo L. 1.000.000 ; art. 23, comma 5 - per metro lineare	720	

- i) La superficie eccedente i 250 metri quadrati, è calcolata in ragione del 10 %.
- j) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- k) Le occupazioni pari o inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non sono assoggettabili al canone.
- l) Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a L. 10.000.